



Città di Montato Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Allegato "B" delibera CC n. 43 del 30/9/2004

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO

**Testo definitivo approvato dal Consiglio Comunale
Allegato "B" delibera CC n.43 del 30.9.2004**



Art. 10 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di prestazioni di natura economica a cittadini in stato di bisogno residenti nel territorio comunale, da almeno sei mesi, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale.

I benefici di cui al presente articolo possono essere concessi, inoltre, ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, della Legge 328/2000 e nell'art.3 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n° 23 per quanto di competenza dei Comuni

Art.11 – DESTINATARI

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito ritenuto insufficiente per i bisogni fondamentali della persona richiedente e del suo nucleo familiare.

Art.12 – DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda di assistenza economica, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto unicamente su apposito modello fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva per la determinazione della situazione economica del soggetto richiedente di cui al D.L. n. 109/98.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria dell'istanza.

Allo scopo di valutare il bisogno verranno effettuate visite domiciliari da idonea figura professionale incaricata dal Comune che redigerà un'apposita relazione sulla effettiva situazione socio-economica di ciascun richiedente.

L'istruttoria della domanda, corredata dalla relazione, è portata alla valutazione della commissione consiliare competente.

In particolari casi il Comune, oltre che avvalersi della Polizia municipale, potrà richiedere informazioni ad altri organi ed uffici (Guardia di finanza, banche, uffici postali, ecc.) .Sarà motivo di esclusione dai benefici la falsa dichiarazione sui dati reddituali e patrimoniali che comporterà l'applicazione di quanto prescritto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, N° 445.

Art.13-FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in :

- Interventi ordinari;
- Interventi straordinari;

Gli interventi ordinari consistono in sussidi economici erogati periodicamente ai soggetti bisognosi che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni primari. L'intervento viene interrotto qualora si accerti un mutamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

In casi particolari a seguito di valutazione, invece dell'erogazione del contributo economico si può procedere al pagamento diretto totale o parziale di utenze varie ovvero all'esonero del pagamento di utenze comunali (acqua,rifiuti, trasporti e mense.) o anche alla fornitura di generi di prima necessità (alimenti,vestiario) e medicinali.

Gli interventi straordinari verranno erogati in un'unica soluzione e sono rivolte a persone o famiglie che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico .

Art. 14 – ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.20,comma8, della Legge 15 marzo1997 n 59 e DPR 07/04/2000 n18) sul quale vanno registrati tutti i soggetti cui siano stati erogati sussidi e benefici economici. Nell'Albo vanno riportate le generalità dei beneficiari, il tipo e la quantificazione delle provvidenze, gli estremi della delibera di concessione e la norma sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art.15- USO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti necessariamente per determinare la situazione economica del richiedente ai sensi del D.L. n. 109/98;
- sono raccolti dal Comune ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate e sono tenute con le opportune garanzie in ordine alla tutela della riservatezza degli interessati.

Il Comune potrà comunicarli ad altri Enti o alla Guardia di finanza per i controlli previsti. Il dichiarante potrà rivolgersi, in ogni momento, al Comune per aggiornare e/o integrare i dati che lo riguardano, o anche opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge(art. 13 L. n. 675/96;

I dati sensibili raccolti sono sottratti al diritto di accesso di cui al regolamento comunale e soggetti al trattamento nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16- CONCESSIONE DEI BENEFICI

La Giunta comunale esaminando le istanze ed i pareri della Commissione, concederà il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo.

La Giunta per situazioni particolari nel caso avesse fondato motivo potrà richiedere alla commissione il riesame della pratica sulla scorta degli elementi che saranno resi in forma scritta.

L'assegnazione dei contributi economici avverrà in base all'entità dei fondi previsti dal bilancio comunale.

Art.17 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, salvo caso di urgenza per i quali può essere convocata dal Presidente o suo delegato in seduta straordinaria.

Di ogni riunione della Commissione e delle decisioni della stessa è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta e dal Segretario della Commissione.

Art.18 VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno tre componenti.

In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) il voto del Presidente o suo delegato preverrà nel senso del voto dallo stesso espresso.